



COMUNE DI BIANZANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA**

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 Del 31/03/2021
con integrazione delibera Consiglio Comunale n.ro 18 del 21/12/2021

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

ART. 1 (OGGETTO)

1. Il presente Regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria intendendosi per tali: quelli relativi alla destinazione ed uso dei cadaveri, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione, custodia del cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla cremazione, dispersione ed affidamento ceneri ed in genere a tutte le attività connesse con la cessazione della vita.
2. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni:
 - Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 - D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito DPR n. 285/1990
 - Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) di seguito L. n.130/2001
 - D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 (Regolamento smaltimento rifiuti sanitari)
 - Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) di seguito L. R. n. 22/2003
 - Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali) di seguito R.R. n. 6/2004
 - Delibera G. R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4;
 - Legge Regionale del 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);

ART. 2 (COMPETENZE)

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del responsabile dei Servizi Cimiteriali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.n.267/2000.
2. Spettano al responsabile o suo delegato, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento;
3. I servizi inerenti alla polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli art. 113 e seguenti del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ART. 3 (RESPONSABILITÀ)

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di sua proprietà a disposizione eventualmente dei terzi affidatari e del pubblico, in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia penalmente rilevante.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere

oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ART. 4

(SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO)

1. I Servizi afferenti all'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente, sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, così espressamente qualificati dalla legge e/o specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il recupero e relativo trasporto presso il cimitero dei deceduti sulla pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) la deposizione di ossa/ceneri in ossario/cinerario comune;
 - d) la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze (in corso di realizzazione);
 - e) il deposito provvisorio delle salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione;
 - f) la fornitura della bara, con le caratteristiche di cui all'art. 10, il trasporto funebre, le spese della cremazione, o il servizio di inumazione in campo comune e relative esumazioni ordinarie per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, così come verificate ed attestate dall'ufficio competente in materia di servizi sociali, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico; si specifica che lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dall'ufficio competente in materia di servizi sociali, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Le norme di cui ai precedenti commi si osservano anche per la fornitura di feretri destinati ai nati morti, mentre la fornitura di cassettoni per l'inumazione o la cremazione di feti e parti anatomiche è a carico delle strutture sanitarie di provenienza. Non sono ammessi contenitori non biodegradabili.
4. Tutti gli altri servizi, salvo diverse previsioni legislative, sono soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5

(ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO)

1. Presso gli uffici comunali competenti è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti.
2. Sono inoltre tenuti, all'interno degli Uffici Comunali o nel Cimitero, in maniera ben visibile al pubblico:
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei Cimiteri;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) le tariffe dei servizi funerari;
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - e) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ed estumulazione nel corso dell'anno.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI, DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO, CAMERA MORTUARIA.

ART. 6

(DICHIARAZIONE DI MORTE)

1. La morte di una persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da loro delegato; in mancanza di essi, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Tale dovere si estende anche ai nati morti.
3. La dichiarazione è fatta su apposito modulo contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e vistata dal funzionario incaricato dell'ufficio di Stato Civile.
4. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono comunicati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da un delegato della rispettiva Amministrazione.

ART. 7

(DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE)

1. Il medico curante entro ventiquattro ore dal decesso deve fare denuncia al Sindaco della causa di morte compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Salute d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.
2. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo deve provvedere anche alla denuncia della causa presunta o, in alternativa, chiederne la compilazione al medico curante.
3. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui al D.Lgs n. 230/95 in attuazione delle direttive 89/618/Euratom e 92/3 Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, come previsto da commi d-e dell'art. 1.
4. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'Agenzia Tutela Salute dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

ART. 8

(ACCERTAMENTI NECROSCOPICI)

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata dal medico designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico incaricato provvede alla visita necroscopica da effettuarsi entro 24 ore dal decesso se il decesso è avvenuto nei giorni festivi. L'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno ferialo successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso. Essa ha per oggetto l'accertamento della morte.
2. Qualora il necroscopo ravvisi che la morte sia derivata da reato, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
3. In esito alla visita, il necroscopo compila l'apposito certificato. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla Agenzia Tutela Salute.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri e/o strutture sanitarie sono svolte dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato; al Sindaco sono trasmessi sia la scheda ISTAT che il certificato necroscopico.
5. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri il Sindaco o suo delegato, udito il competente servizio dell'ATS, può autorizzare il responsabile dell'Ufficio Stato Civile a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato

ART. 9

(REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA)

1. Il medico che nelle predette visite, come anche in esito diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 10

(RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE)

1. Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO.

ART. 11

(TERMINI DI OSSERVAZIONE)

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di sorveglianza di cui all'art. 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelamento, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

3. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonea strumentazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990 e dal Decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione.
4. Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere deposto nel feretro.
5. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
6. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
7. Se la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante o con altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
8. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente dei servizi di igiene pubblica dall'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 12

(DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO E/O CAMERA MORTUARIA)

1. Il Comune procede al deposito di osservazione dei cadaveri all'obitorio in locali idonei, all'uopo destinati all'interno del cimitero, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco anche su domanda dalla Pubblica Autorità.
3. Nel locale a ciò destinato, durante il deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee non autorizzate.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui al D. Lgs. n. 230/95, in attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 93/3 Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, come previsto dai commi d-e dell'art. 1.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ART. 13

(AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO E PERMESSO DI SEPELLIMENTO)

1. Salvo il nulla osta di cui all'art. 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuta la morte, accertando che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti ed i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. 285/90, e dal disposto dell'art. 11 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 – n. 6 “in materia di attività funebri e cimiteriali”, pubblicato sul BURL 1° supplemento straordinario al n. 46 – 12/11/2004 e successive modificazioni, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Agenzia Tutela Salute con le modalità indicate nei testé citati articoli. Il trasporto è gratuito.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ART. 14

(RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO)

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco o suo delegato, sempre che nulla osti da parte degli aventi diritto.
2. Il rilascio è subordinato alle prescrizioni di cui all'art. 71 della Lrg 33/2009. In particolare nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i

coniugi o conviventi ne danno comunicazione al comune, che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente; di esse si deve sempre garantire l'identificazione mediante una apposita targhetta con le relative generalità applicata in modo visibile su parte della salma, e comunque agli atti che la accompagnano.

3. Si rinvia agli artt. 41 e 43 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ART. 15

(AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI)

1. Presso il cimitero comunale non è presente una sala autoptica, avente le caratteristiche di cui all'art.66 D.P.R. 285/1990, e alle normative regionali di riferimento, e celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri, pertanto tali operazioni dovranno essere eseguite in altre strutture, previa convenzione con altri cimiteri/ospedali, o in alternativa dotare nel tempo un cimitero di sala per autopsie. Alla luce della circolare regionale n. 32/00 sui trattamenti antiputrefattivi, con il presente regolamento si vieta ogni tipo di intervento in tale senso all'interno del cimitero comunale.

ART. 16

(FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI)

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre. Valgono in proposito, le disposizioni di cui all'art. 18 e all'allegato 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, viene valutato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o del competente servizio dell'A.T.S. ove richiesto, la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
3. Qualora la salma provenga da altro Comune, gli operatori cimiteriali verificano la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro (cassa in legno avvolta da cassa in zinco) e la salma sia destinata a inumazione, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione, così come previsto dalla normativa vigente.
4. Per l'inumazione, l'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i., nonché ai sensi delle leggi e dei regolamenti regionali.
5. La cassa in legno e la cassa in metallo debbono portare impresso, ben visibile, sulla parte esterna della cassa, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice al fine di evitare eventuali contestazioni.
6. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, previsti dalla normativa vigente, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART.17

(FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI)

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo precedente per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, alle condizioni e secondo le modalità di cui al precedente art. 4.

ART. 18

(PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO)

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

ART. 19 (IL SERVIZIO FUNEBRE)

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi del trasporto funebre sono fissati con ordinanza del Sindaco.
2. Il servizio funebre, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende la deposizione e la composizione del cadavere nella cassa, il prelievo del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo ove si eseguono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore può farsi durante il percorso.
4. In tutti i casi l'ufficiale di Stato Civile comunicherà al Sindaco e all'addetto cimiteriale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione necessari allo svolgimento del corteo funebre
5. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Sindaco, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

ART. 20 (TRASPORTI FUNEBRI – GRATUITI E A PAGAMENTO)

1. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti secondo quanto disposto dal D.P.R. 285/1990 e dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Comune non esercita attività di trasporto funebri.
3. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
4. Il Comune si occupa dei trasporti funebri e del funerale (fornitura bara), ove necessario, nei seguenti casi:
 - a) Servizio obbligatorio di trasporto di cadavere nei casi di indigenza del defunto stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari, risultante da relazione dei Servizi Politiche Sociali;
 - b) Servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
5. Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, con criteri di turnazione, dei soggetti esercenti l'attività funebre, nel Comune, in caso di assenza nei comuni limitrofi o attingendo dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni.

ART. 21 (ORARIO DEI TRASPORTI - FISSAZIONE DELL'ORARIO DEI FUNERALI)

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. La richiesta di autorizzazione ad un trasporto funebre deve essere fatta all'ufficio di Stato Civile dai familiari del defunto o loro delegati.
3. L'ufficio di Stato Civile fissa l'ora dei funerali in accordo con le parrocchie, fornisce i chiarimenti richiesti e adotta i provvedimenti conseguenti.

ART. 22 (TRASPORTO DELLE SALME)

1. Il trasporto dei feretri deve, in ogni caso, avvenire in modo conforme alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa statale e regionale in materia, nonché accompagnati dai prescritti documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento.
2. Il trasporto delle salme deve essere autorizzato dall'attestazione rilasciata dal medico curante o comunque appartenente al Servizio Sanitario Nazionale così come previsto dall' art. 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il

mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo e al secondo comma.

ART. 23

(NORME GENERALI PER I TRASPORTI)

1. Il trasporto dei feretri deve, in ogni caso, avvenire in modo conforme alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa statale e regionale in materia, nonché accompagnati dai prescritti documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento.

ART. 24

(TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE)

1. Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
4. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco, osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/1990.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 25

(TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO)

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con Decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 102 del DPR 285/90.

ART. 26

(TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO)

1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.
2. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato e dai provvedimenti regionali LR. 22/2003 e RR n. 6/2004.
3. Per i trasporti per l'estero di cui all'art. 29 del DPR 285/90, il Responsabile del Servizio di Igiene dell'ASL del Comune in cui avviene la chiusura del feretro provvede al rilascio della certificazione prevista.

ART. 27

(TRASPORTO DI CENERI E RESTI)

1. Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal funzionario competente.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, fermo restando l'autorizzazione del Sindaco di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del DPR 285/90.
4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le

caratteristiche previste dalla normativa vigente.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

ART. 28
(RITI RELIGIOSI)

1. Per il rito religioso, la presenza dei sacerdoti della chiesa cattolica o dei ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, è richiesta direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Al fine di ricevere l'omaggio della cittadinanza, solo per personalità cittadine civili o religiose, prima del rito funebre, la salma può sostare anche in altri luoghi temporaneamente attrezzati.

TITOLO II: CIMITERO

CAPO I CIMITERO

ART. 29

(DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA)

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990, del Regolamento Regionale n. 6/2004 e di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano ai Sindaci.
4. Il Comune provvede alla manutenzione dei cimiteri, con le forme di gestione riconosciute adeguate tra quelle previste dalla legge.
5. Competono esclusivamente al personale addetto al cimitero, ovvero a personale all'uopo incaricato dal Comune, le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, e di resti anatomici.
6. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 30

(REPARTI DEL CIMITERO COMUNALE)

1. Il cimitero si suddivide nei seguenti reparti:
 - a) Cappelle;
 - b) Campo di tumulazioni;
 - c) Campi di inumazioni in terra nuda;
 - d) Tombe di famiglia;
 - e) Reparti destinati a loculi, ad ossari e a nicchie cinerarie;
 - f) Ossario Comune;
 - g) Giardino delle Rimembranze;
 - h) Campi di mineralizzazione;
 - i) Camera mortuaria/Osservatorio;
 - j) Servizi Igienici ad uso pubblico;
 - k) Deposito.

ART. 31

(AMMISSIONE NEL CIMITERO)

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i nati morti e frutti del concepimento, ossa, ceneri, di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione;
3. I nati morti ed i prodotti del concepimento cui all'art. 7 del DPR 285/1990 i cui genitori siano residenti nel Comune;
4. Persone non residenti ma aventi il coniuge già sepolto nel cimitero comunale;
5. La Giunta Comunale può ammettere nel cimitero persone non residenti o persone decedute che si siano distinte per particolari meriti e benemerienze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, che ne facciano espressa richiesta scritta e motivata, previa verifica della disponibilità;

ART. 32

(SOGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DELLE SALME)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura del cadavere, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 sono: il coniuge, il convivente more uxorio o in difetto di questi, il parente

più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. Nel caso di mancato accordo tra il convivente more uxorio ed un parente, chi dispone del cadavere è il convivente.
3. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione- contratto.

ART. 33

(RICEVIMENTO DELLA SALMA PRESSO IL CIMITERO – CAMERA MORTUARIA)

1. Gli addetti al cimitero ricevono i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificano che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. L'ufficio di Stato Civile trasmette tempestivamente agli addetti al cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi salma previsti, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.
3. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
4. Nella camera mortuaria del cimitero, che dovrà avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura. La predetta sosta non può comunque essere superiore a dieci giorni.

CAPO II: DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

ART. 34

(DISPOSIZIONI GENERALI)

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, sono stabiliti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria n. 285/90 così come modificato ed integrato dal vigente R.R. n. 6/2004.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti, D.P.R. n.285/1990 e dell'art.22 e segg. del Regolamento Regionale n.6/2004.
4. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dai successivi articoli del presente regolamento.

ART. 35

(PIANO REGOLATORE CIMITERIALE)

1. Il Comune è tenuto ad adottare un piano cimiteriale che recepisca le necessità di servizio nell'arco di almeno 20 anni, secondo le nuove norme dettate dalla L. R n. 22/2003 e dal R.R. n. 6/2004 e relativi allegati.
2. Il nuovo piano cimiteriale potrà prevedere il Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri ed il cinerario comune ed altresì l'adeguamento di tutte le sepolture realizzate in maniera difforme a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 del R.R. n. 6/2004.
3. I piani cimiteriali sono deliberati dal Comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni 10 anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame nel piano.
4. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento. Reg. n. 6/2004.

CAPO III: INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 36

(INUMAZIONE)

1. Per inumazione si intende la sepoltura di feretro nella terra.
2. Le sepolture per inumazione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, sono effettuate in appositi campi comuni previsti nel cimitero comunale.
3. Per l'assegnazione del relativo spazio è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale, mentre le sepolture dovranno seguire un ordine per file nei rispettivi giardinetti all'uopo destinati.
4. In ottemperanza al combinato disposto degli artt. 74 e 75 del DPR 285/1990 e art. 15 Reg.reg. n. 6/2004, ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno, ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.
5. L'inumazione di arti, feti e prodotti del concepimento avviene solo con cassette di legno idoneamente dimensionate.
6. Le fosse per inumazione hanno le caratteristiche di cui all'art. 15 del R.R. n. 6/2004.
7. Nelle sepolture ad inumazione è vietato il deposito di resti o ceneri.
8. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie (art. 15, comma 11, del Regolamento Reg. n. 6/2004);
9. Nei campi di cui sopra così come in tutte le altre sepolture comuni si ripongono i cadaveri/resti/ceneri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

ART. 37

(CIPPO E ORNAMENTAZIONE DELLA SEPOLTURA IN CAMPO AD INUMAZIONE)

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, indicato dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo viene applicata, a cura del richiedente, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Su richiesta dei privati, su ogni fossa in campo ad inumazione, può essere autorizzata dal Comune, previo versamento della relativa tariffa, l'apposizione, a cura e spese degli interessati l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba, nonché la sistemazione delle sepolture stesse, mediante posa di monumenti di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di una lapide di altezza non superiore a cm. 100.
4. I cippi e ornamentazioni funerarie in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione dei cippi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.
7. Gli uffici comunali competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.

ART. 38

(TUMULAZIONE)

1. Sono soggetti a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere tomba di famiglia, cappella di famiglia, ossario e urne cinerarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi le spoglie mortali, per un periodo di tempo determinato, come risultante dal contratto di concessione.
2. La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.
3. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente regolamento comunale.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 così come modificate ed integrate dall'allegato 2 del R.R. n. 6/2004.
5. È vietata la manomissione dei vialetti del cimitero, possono essere manomessi solo per:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria dei vialetti medesimi;

- b) riparazioni degli impianti;
 - c) lavori connessi alle sepolture;
6. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro; ogni feretro deve essere collocato in un loculo (tumulo o nicchia) separato;
 7. La durata delle concessioni cimiteriali stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento nel caso di tombe in sovrapposizione si intende a decorrere dalla data dell'ultima sepoltura.
 8. Le tumulazioni in loculi/colombari dovranno seguire un ordine progressivo per file dall'alto verso il basso dei loculi nelle campate libere e nello specifico per il blocco 1° e 2° da sinistra verso destra e per il blocco 3°, 4° e 5° da destra verso sinistra;
 9. È consentita la prenotazione di loculi liberi unicamente nella prima fila alta orizzontale del blocco 5°.
 10. Per tutti i lavori di estumulazione e tumulazione è necessario, ove possibile e previo accordo con i familiari, procedere allo smontaggio del monumento esistente sulla tomba. Lo spostamento del monumento è a totale carico dei parenti.

ART. 39 (AGGIUNTA CASSETTINA)

1. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa o le ceneri fino ad un massimo di due per i loculi e tombe con tumulo ove sia o meno presente un feretro. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto, purché vi sia lo spazio necessario a norma del comma 10 art. 16 R.R. n. 6/2004.
2. Se le dimensioni degli ossari lo consentono il Comune concede il collocamento di un massimo di 2 urne contenenti solo le ceneri.

ART. 40 (TUMULAZIONI PROVVISORIE)

1. Per deposito temporaneo si intende la sepoltura in forma provvisoria in tomba di famiglia o loculo o il luogo all'interno del cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva.
2. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, individuato dal responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali, previo pagamento del canone stabilito nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
3. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
 - c) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive;
4. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio cimiteriale, e non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private.
5. Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero. Il canone relativo all'intera durata viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta; l'eventuale saldo sarà calcolato, nel caso di proroga della durata, al momento della traslazione della salma nella sepoltura privata.
6. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio servizi cimiteriali.
7. È gratuito il deposito provvisorio delle salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione.
8. È consentita altresì, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

CAPO IV: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 41 (ESUMAZIONI ORDINARIE)

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato.
2. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione in campo comune è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi 30 anni dalla tumulazione. Alla scadenza

del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.

3. Le esumazioni ordinarie si svolgono di norma nei mesi da ottobre ad aprile. Può essere richiesta la presenza di personale ATS qualora il responsabile del servizio ne ravveda la necessità.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza annuale.
5. È compito del responsabile, o di un suo incaricato, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. Nel caso di mancata mineralizzazione, al momento dell'esumazione ordinaria i resti mortali sono trasferiti in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato; in tali casi è consentito l'utilizzo di additivi che abbiano caratteristiche biodegradanti e che possano favorire i processi di scheletrizzazione. Il periodo di permanenza nella fossa di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego di additivi biodegradanti: in 5 anni se non vi si ricorre, e in 3 anni in caso positivo.
6. Per le operazioni di esumazione è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
7. I resti mortali provenienti da esumazione possono essere:
 - a) avviati a cremazione previo assenso degli aventi diritto;
 - b) tumulati o deposti in sepoltura privata di nuova assegnazione o già in concessione;
 - c) deposti nell'ossario della tomba di famiglia o nell'ossario comune.
8. Nel caso di mancato interesse da parte dei familiari il Comune procede d'ufficio al trattamento previsto circa la destinazione di ossa o resti di fenomeni cadaverici trasformativi, che di norma consiste nella deposizione delle ossa rinvenute nell'ossario comune
9. Ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria.
10. L'inizio delle operazioni programmate di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'ingresso del cimitero con congruo anticipo (e comunque entro il primo settembre), contestuale comunicazione verrà data ai familiari dei defunti interessati; nell'ipotesi in cui non siano rinvenibili dei familiari si opererà con cartelli da esporre nei campi interessati, nonché con cartellini di segnalazione sulle singole sepolture. In ogni caso l'elenco dovrà essere reso consultabile sul sito web del comune.
11. Le esumazioni e le esumazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ATS competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole, ai sensi del RR n. 6/2004.
12. È esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

ART. 42

(ESUMAZIONI STRAORDINARIE)

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o altro cimitero;
 - c) per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica
3. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 32 del presente regolamento e sono autorizzate dal Responsabile di Polizia Mortuaria del Comune. Tale autorizzazione prevede:
 - a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
 - b) la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
 - c) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

4. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 43 (ESTUMULAZIONI ORDINARIE)

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato.
2. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
3. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.
4. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.
5. Il disseppellimento di una salma tumulata in una concessione perpetua, si considera estumulazione ordinaria allorquando venga eseguito dopo 20 anni dalla tumulazione.
6. Le operazioni di estumulazione devono avvenire preferibilmente nei mesi da ottobre ad aprile. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato, i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi sono collocati nell'ossario comune.
7. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 art. 20 del R.R. n. 6/2004.
8. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazioni delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
9. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.
10. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri tumulati al momento della estumulazione quale ne sia il loro stato sono:
 - a) trasferimento per l'inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione, in tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre e in 3 in caso positivo;
 - b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto;
 - c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto con oneri a carico dei richiedenti.
11. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione.

ART. 44 (ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE)

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione per i loculi stagni.
2. Essa può essere disposta:
 - a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura o per il trasporto in altro cimitero;
 - c) per motivi di natura igienico-sanitaria.
3. Le estumulazioni straordinarie per traslazione del cadavere in altra sepoltura sono effettuate previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata su istanza degli interessati.
4. Può essere richiesta la presenza di personale A.T.S. qualora il responsabile del servizio ravveda la necessità di adottare particolari misure precauzionali di natura igienicosanitaria.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da

gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre.

6. In caso di estumulazione o esumazione di salma prima della scadenza del contratto verrà effettuato il conguaglio, riconoscendo il credito, solo dopo il 16° anno in caso di estumulazioni e solo dopo l'11° anno in caso di esumazioni.
7. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie.

ART. 45

(ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO)

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite gratuitamente solo nei casi stabiliti dall'art. 4 del presente regolamento, in tutti gli altri casi per estumulazione o esumazione dovuta a scadenza della concessione o mancata volontà di rinnovo è dovuto il pagamento; il loculo o l'area di inumazione concessi dovranno essere liberati e sanificati a spese del titolare o di eventuali eredi.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d'ufficio sono a carico del richiedente.
3. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ART. 46

(OGGETTI DA RECUPERARE)

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Per il personale incaricato delle operazioni in oggetto costituisce grave fatto, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato.

ART. 47

(DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI E DEGLI ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE)

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, se non richiesti dai concessionari, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il responsabile competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il quarto grado, previo accertamento del buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e della loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, quando si verifica una causa di estinzione della concessione, di asportare dal cimitero gli ornamenti delle sepulture che non abbiano valore artistico o storico. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.
4. Tutti gli accessori alla tomba (fotografia, scritte, addobbi ed accessori vari) che erano collocati sulla sepoltura possono essere concessi alla famiglia che ne faccia richiesta.
5. Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scarico, si applicano le norme del decreto legislativo 05/02/1997 n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 15/07/2003 n. 254.

CAPO V: CREMAZIONE

ART. 48 (CREMATORIO)

1. Il Comune non disponendo di un impianto di cremazione all'interno del Cimitero per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto forno crematorio funzionante più vicino che risulti disponibile.
2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.
3. L'avente titolo può comunque scegliere il crematorio su tutto il territorio nazionale.

ART. 49 (MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DELLA CREMAZIONE)

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'articolo 79, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, alla legge n.130/2001 ed all'art. 12 del Regolamento Regionale n. 6/2004, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato.
 - b) Iscrizione, certificata dal rappresentante legale ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1);
 - c) In mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74,75,76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto.
 - d) Copia del certificato necroscopico, su modello regionale (all.2) da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
2. In caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
3. La cremazione è consentita anche per i cadaveri precedentemente inumati da dieci anni o tumulati da venti anni (cremazione postuma di resti mortali).
4. In caso di cremazione postuma e di resti mortali l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune di seppellimento, previa acquisizione della documentazione prevista per legge
5. In caso di decesso di un cittadino straniero che abbia manifestato la volontà di essere cremato tramite disposizioni testamentaria, è necessario accertare che, ai sensi della legge 218/95, il testamento sia conforme ai principi che disciplinano le forme testamentarie nel paese di appartenenza del defunto tramite richiesta presso il Consolato in Italia del paese del deceduto, per acquisire un'attestazione in tal senso, nonché nulla osta che l'ordinamento di quel Paese consente la pratica di cremazione.
6. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali.
7. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito del medico necroscopo segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

(1) *Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)*

ART. 50
(URNE CINERARIE)

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, loculo, tomba e/o cinerario comune, o per la dispersione delle ceneri all'interno del Cimitero nell'area denominata "Giardino delle Rimembranze", ovvero venga presa in consegna per una conservazione in luogo diverso, in ossequio a quanto disposto dalla Legge n. 130/2001, dalla Legge regionale n. 22/2003 e dal Regolamento Regionale n. 6/2004.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari e tombe, appartenenti a privati o ad associazione riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 51
(AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI)

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla Legge n. 130/2001, dalla Legge Regionale n. 22/2003 e dal R.R. n. 6/2004 artt. 13 e 14.
2. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile a seguito di presentazione di una dichiarazione del familiare stesso, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 130/2001, individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.
3. La dichiarazione deve essere redatta su modello regionale approvato dalla Giunta e dovranno essere indicati:
 - a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b) il luogo di conservazione;
 - c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
 - d) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
4. L'urna affidata ai familiari deve essere collocata in un luogo definito, stabile, delimitato, chiuso, a vista o meno; garantito contro ogni profanazione, asportazione, aperture o rotture accidentali; deve essere stabilmente affisso al suolo ovvero a parete.
5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla tumulazione.
7. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3, comma 1 lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001.
8. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, lettera c) e d) della legge 130/2001 della legge 30/03/2001 n. 130.
9. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art. 7, comma 2, della legge regionale.
10. La dispersione in area cimiteriale avviene nell'apposita area denominata "Giardino delle Rimembranze" ove esistente mediante interramento.
11. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.
12. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

13. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

ART. 52

(CONTROLLI E SANZIONI RELATIVI ALLA CREMAZIONE)

1. È demandato all'ufficio di Stato Civile, coadiuvato da, il controllo periodico, anche a campione, della corretta conservazione delle urne cinerarie oggetto di affidamento presso l'abitazione dichiarata e nel luogo indicato.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile, le autorità sanitarie, i pubblici ufficiali sono tenuti a denunciare all'autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua atti nei quali possa configurarsi il sospetto di reato di distruzione o dispersione delle ceneri di cui all'art. 411 del codice penale.
3. Le violazioni a quanto disposto dal presente regolamento in merito all'osservanza delle prescrizioni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri di cui al Regolamento Regionale n. 6/2004 e Legge n. 130/2001, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis DLgs. 18.08.2000 n.267, salvo che non costituiscano presupposto per l'applicazione delle pene previste dall'art. 411 del codice penale.

CAPO VI: NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

ART. 53

(GIORNI E ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO)

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed esposto all'ingresso e sul sito web del Comune. All'interno di detto orario si effettuano le visite ai defunti, il trasporto delle salme ed i funerali.
2. Con apposito provvedimento, da adottarsi a cura del responsabile dell'ufficio di Stato Civile, può essere disposta una limitazione all'effettuazione dei funerali per i giorni festivi.

ART. 54

(DISCIPLINA DELL'INGRESSO)

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) agli animali, ad esclusione di quelli che abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o diversamente abili;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, o in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di elemosina;
 - d) ai minori di età inferiore agli anni 8 quando non siano accompagnati da adulti;

ART. 55

(CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL'INTERNO DEL CIMITERO)

1. Nell'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri o di materiali. Questi ultimi, il cui ingresso nel cimitero è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc.; possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti e sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.
2. I fioristi, i marmisti e chiunque debba accedere al cimitero con propri automezzi per lo svolgimento di lavori di costruzione, riparazioni o modifiche a qualsiasi tipo di sepoltura devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.

ART. 56

(DIVIETI SPECIALI E SANZIONI)

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e precisamente:
 - a) fumare, tenere contegno chiososo, parlare ad alta voce;

- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli altrui o nei vialetti;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della custodia del cimitero. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;
 - k) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso; esercitare qualsiasi attività commerciale;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal funzionario responsabile;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
 4. Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

ART. 57 (RITI FUNEBRI)

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del Servizio e al Sindaco.

CAPO VII: COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ART. 58 (IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE, E ORNAMENTAZIONI)

1. Come previsto dall'art. 17 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 ogni fossa di inumazione, loculo, tomba o nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale resistente, sul quale sono riportati: nome, cognome, data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.
2. I cippi sono numerati in ordine progressivo senza soluzione di continuità.
3. Le lapidi di chiusura dei loculi, degli ossari e dei cinerari sono fornite dall'Amministrazione Comunale.
4. Nell'eventualità di una successiva sostituzione della lapide, conseguente a rottura od a necessità di modifica che ne rendano impossibile il riutilizzo, è consentita la collocazione di una nuova lapide – non fornita dall'Amministrazione Comunale – che deve essere del medesimo materiale e colore.
5. La rimozione e la susseguente posa della lastra di copertura dei loculi e degli ossari, effettuata ai fini dell'abbellimento della stessa, deve essere eseguita esclusivamente da parte dell'Impresa incaricata dal concessionario, in caso di rottura della lastra a seguito delle lavorazioni la sostituzione è a carico del concessionario.
6. A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche.

7. Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori, nel rispetto delle disposizioni presenti nel Piano Regolatore Cimiteriale.
8. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il responsabile competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il quarto grado, previo accertamento del buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e della loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
9. Fanno fede inoltre tutte le disposizioni riportate nel contratto di concessione e nel piano regolatore cimiteriale.

ART. 59

(COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA)

1. I concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura; i medesimi concessionari, come pure i concessionari di tombe di famiglia realizzate al rustico dal Comune devono provvedere, entro un anno dall'aggiudicazione, a pena di decadenza, alla collocazione di un monumento. I monumenti devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
2. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni in merito alle modalità di esecuzione ed al termine di ultimazione dei lavori. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla concessione. La medesima autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
4. La domanda, deve essere stesa su apposito modulo, e asseverata anche dall'impresa alla quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento.
5. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in tre copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
6. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
7. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

ART. 60

(MATERIALE ORNAMENTALE)

1. Dal cimitero saranno asportati d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti e/o pericolosi allo scopo per il quale vennero collocate o rischiose per l'incolumità pubblica.
2. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, calcaree o gelive.
3. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
4. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
5. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, o all'Albo pretorio per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ART. 61

(FIORI E PIANTE ORNAMENTALI)

1. È consentita la messa a dimora di piccole piante ornamentali, come meglio specificato nel Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o

deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le sepolture, gli operatori cimiteriali provvederanno alla loro asportazione.

ART. 62

(OBBLIGO DI MANUTENZIONE)

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.
2. Il responsabile della custodia vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento dirigenziale ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta dal responsabile dell'ufficio tecnico rilasciata su domanda dell'interessato.

ART. 63

(EPIGRAFI)

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto; oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio o citazioni di testi sacri.
2. Per gli stranieri è ammesso l'uso della propria lingua.
3. Le epigrafi sono incise con caratteri bodoniani H, in ferro-bronzo bruniti come meglio definito dal Piano Regolatore Cimiteriale.
4. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello sopra indicato vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.
5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere autorizzate dall'ufficio competente.

CAPO VIII: PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 64

(SERVIZI CIMITERIALI)

1. Le funzioni di polizia mortuaria, la vigilanza sul cimitero ed i connessi servizi sono esercitate ed assicurati dagli uffici individuati in sede di regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. È fatta salva la competenza dell'Ufficio di Stato Civile con riguardo ai permessi di seppellimento, le autorizzazioni al trasporto ed alla cremazione, il rilascio della concessione dei loculi, delle celle ossario, delle urne cinerarie e delle autorizzazioni alle esumazioni ed alle estumulazioni.
3. Le funzioni igienico sanitarie spettano ai competenti servizi dell'A.T.S., secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e normativa vigente.

ART. 65

(DOVERI GENERALI DEL PERSONALE INCARICATO AI CIMITERI)

1. Il personale addetto ai cimiteri, in forza al Comune e alle imprese affidatarie del servizio oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
2. In particolare deve:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) non segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - e) a non trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati nell'orario di lavoro;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.
 5. Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta

TITOLO III: CONCESSIONI

CAPO I: TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

ART. 66

(DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE)

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti realizzabili anche da parte del Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso di manufatti riguardano sepolture individuali (loculi, nicchie cinerarie, ossari), nonché tombe di proprietà comunale.
4. Alle sepolture private di cui al presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà in capo al Comune.
6. Le assegnazioni di spazi cimiteriali sono regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata, ovvero laddove richiesto della forma pubblica amministrativa, con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano l'imposta di bollo ed ogni altra spesa contrattuale.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente:
 - a) la tipologia di sepoltura concessa e la sua identificazione;
 - b) il numero di posti salma assegnati;
 - c) la durata;
 - d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici o, nel caso di collettività il legale rappresentante pro tempore;
 - e) I dati dei soggetti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - f) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
 - g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
8. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo vigente al momento della stipula della concessione-contratto, secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
9. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; nell'ipotesi in cui siano già state inumate o tumulate delle salme si procede alla loro esumazione o estumulazione d'ufficio, a spese dell'inadempiente, procedendo all'inumazione delle stesse in campo comune.
10. Dalla data di rilascio della concessione e fino alla sepoltura dell'avente diritto il Sindaco può disporre del loculo per la tumulazione provvisoria di altra salma per necessità, fermo restando il diritto del concessionario.

ART. 67

(MODALITÀ DI CONCESSIONE)

1. I loculi ed ossari/cinerari vengono assegnati in ordine progressivo per file dall'alto verso il basso dei loculi nelle campate libere e nello specifico:
 - a) Blocco 1° e 2°: dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra;
 - b) Blocco 3°, 4° e 5°: dall'alto verso il basso, da destra verso sinistra
2. È consentita la prenotazione di loculi liberi unicamente nella prima fila alta orizzontale del blocco 5°.
3. Le tombe sia individuali che a più posti sono assegnati senza soluzione di continuità, in ordine di campo ed in ordine di posto.
4. Non si procede all'apertura di nuovi corpi di loculi, ossari e tombe sino a completo esaurimento di quelli in uso.

ART. 68

(DURATA DELLE CONCESSIONI)

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima della data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975.

2. La durata è fissata:
 - a) 30 anni, per loculi a parete, loculi interrati, ossari/cinerari;
 - b) 20 anni, per inumazioni in terra viva.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione della relativa concessione.
4. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la loro durata, il regime indicato nell'atto di concessione.
5. Tutte le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate successivamente alla data 09.02.1976 ovvero alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21/10/1975 devono intendersi a tempo determinato per la durata di 99 anni dalla data del rilascio.
6. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

ART. 69

(RINNOVO DELLA CONCESSIONE) integrato con deliberazione C.C. n.ro 18/2021

1. Le concessioni in uso di sepolture a inumazione e di sepolture a tumulazione in loculi singoli trentennali sono rinnovabili alla scadenza della concessione, previo pagamento del relativo canone di concessione stabilito dalla Giunta Comunale, con le seguenti possibilità:
 - a) loculi a parete, ossari/cinerari, rinnovo consentito una sola volta, durata rinnovo: 20 anni (30 anni per le concessioni ventennali) totale concessione più rinnovo: 50 anni;
 - b) loculi interrati 1 posto 2 posti e 4 posti, rinnovo consentito 2 volte, durata rinnovi: 20 (30 anni per le concessioni ventennali) + 20 anni; totale concessione più rinnovi: 70 anni;
 - c) inumazioni in terra viva, rinnovo consentito una sola volta, durata rinnovo: 10 anni; totale concessione più rinnovo: 30 anni;
2. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, o in campo di mineralizzazione, previa comunicazione ai familiari, che dovranno accollarsi tutte le spese necessarie stabilite dal tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 70

(MODALITÀ DI CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI E TOMBE)

1. I loculi e le tombe possono contenere un solo feretro.
2. Ogni celletta ossario o nicchia cineraria è capace di una sola cassetta e/o urna cineraria contenente resti mortali o ceneri. Se le dimensioni degli ossari lo consentono il comune concede il collocamento di un massimo di 2 urne contenenti le ceneri.
3. È consentita la posa di due cassette contenenti resti salma o ceneri in loculi, in loculi di cappella, o tombe purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'art. 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal R.R. n. 6/2004 e siano rispettati i rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza ed eventuale benemeranza all'atto del decesso.
4. La concessione a pagamento di cui al precedente comma può concedersi solo in presenza del cadavere e/o ceneri e resti.
5. In caso di loculo o ossario libero a seguito di estumulazioni è possibile tumulare il coniuge o parenti di ogni grado nel loculo/ossario vicino.
6. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

ART. 71

(JUS SEPULCHRI)

1. Si definisce *jus sepulchri* il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato.
2. I soggetti titolari di tale diritto sono quelli indicati negli articoli del presente capo.
3. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia è riservato al concessionario ed ai membri della sua famiglia, nonché agli affini, ai collaterali e ad altre persone appositamente autorizzate, ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario (istituto) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta da:

- a) Coniuge del concessionario originario o convivente more uxorio;
 - b) ascendenti e discendenti in linea retta fino al 6° grado;
 - c) fratelli e sorelle del concessionario originario;
 - d) generi e nuore;
 - e) i conviventi del concessionario o dei suoi eredi;
5. Per il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.
 6. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli aventi diritto con apposita dichiarazione da rendere all'ufficio servizi cimiteriali presso lo stato civile che concederà il nulla osta. In mancanza del titolare della concessione o degli aventi diritto, le salme saranno tumulate previa verifica del diritto predisposta d'ufficio.
 7. Resta salva la facoltà per il concessionario, di limitare il diritto d'uso della sepoltura a determinate persone della famiglia: in tal caso i nomi di esse dovranno risultare dall'atto di concessione.
 8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
 9. Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

ART. 72

(OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO)

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.
2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

ART. 73

(SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE)

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio di Stato Civile, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma, agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei feretri.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 79.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 74

(CENOTAFI E LAPIDI MURARIE)

1. Non è consentita la concessione di sepolture ad uso di cenotafio.
2. A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri, in campi di battaglia, o i cui resti siano stati deposti nell'ossario o nel cinerario comune può essere consentito agli interessati apporre una lapide commemorativa nei luoghi del cimitero a ciò destinati assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati previo pagamento del canone stabilito dalla Giunta Comunale.

ART. 75

(LIMITAZIONI ALLA CONCESSIONE)

1. Per l'esecuzione di opere di carattere straordinario, il Comune ha la facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura ad inumazione o tumulazione, previo avviso ai concessionari, ed assicurando ai medesimi altra sepoltura di pari valore e durata, a carico del Comune.

ART. 76

(DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI)

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II: MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 77

(CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE)

1. Le concessioni cessano per:
 - a) rinuncia;
 - b) decadenza;
 - c) revoca;
 - d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero).
2. In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento (richiesta degli eredi), sono acquisiti direttamente nel patrimonio del Comune.

ART. 78

(RINUNCIA)

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura a carattere familiare o individuale, non sia stata occupata da alcun feretro o quando, essendo stata occupata, lo stesso sia trasferito in altra sede, con spese a carico del concessionario rinunciante.
3. La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
4. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
5. La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario, o comunque da chi può disporre della salma.

ART. 79

(DECADENZA)

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del contratto concessione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo on line e all'ingresso del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei commi precedenti, compete al responsabile del servizio in base ad accertamento dei presupposti con provvedimento motivato.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile dell'ufficio competente disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune ponendo le relative spese a carico del concessionario decaduto.
6. Dopodiché, il responsabile competente disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose.
7. Se non richiesti dal nuovo concessionario, il Comune provvede a proprie spese alla ricollocazione all'interno del Cimitero dei monumenti e delle ornamentazioni, anche non di pregio, presenti sulla tomba o sul loculo dichiarati liberi.
8. Qualora la famiglia concessionaria di tomba venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi trenta anni dall'ultima tumulazione, il Comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa

ART. 80 (REVOCA)

1. La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
2. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.
3. In particolare è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
4. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.
5. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'ingresso del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
6. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.
7. Nel giorno indicato, la traslazione delle salme avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 81 (ESTINZIONE)

1. Le concessioni si estinguono:
 - a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
 - b) per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.
2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro dodici mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.
3. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.
4. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune, addebitando le spese ai familiari, secondo quanto stabilito dal tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I: ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 82

(SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA)

1. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune, che lo esercita con diritto di esclusiva.
2. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta all'autorizzazione del responsabile del servizio.
3. La domanda di allacciamento, da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione e reperibile anche sul sito web, va presentata al protocollo dell'ente.
4. La posa in opera della condotta di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal Comune.
5. Il servizio è a pagamento. Il relativo canone è distinto tra costo di nuovo allacciamento, canone annuo e spese di esercizio, e comprende sia manutenzione ordinaria che la sostituzione delle lampadine.
6. Il pagamento del canone avviene tramite spedizione diretta del bollettino di conto corrente postale o tramite altra modalità, anche telematica, che l'Amministrazione ritenesse più opportuna, previa idonea comunicazione agli interessati. Il bollettino viene recapitato all'ultimo domicilio dichiarato dell'abbonato.
7. Nel caso di ripristino di un allacciamento disdetto vengono addebitate le spese di riallacciamento e del canone dell'anno, applicando le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
8. Nel caso di mancato pagamento, dopo il sollecito scritto, si procederà d'ufficio alla disattivazione del punto luce.
9. È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il Comune ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
10. L'Ente non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento già versati.

CAPO II: IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 83

(IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE)

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

ART. 84

(LAVORI PER CONTO DI PRIVATI – ACCESSO AL CIMITERO)

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente le imprese devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. È tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e attività eticamente, professionalmente e moralmente scorrette o censurabili.
4. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale di 1.000 euro o la stipula di una polizza assicurativa di pari valore relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità è determinata dal responsabile

competente.

5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti e per i lavori di ordinaria manutenzione, sarà sufficiente ottenere il permesso del responsabile dell'ufficio tecnico, salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di cui al comma precedente.
6. Il personale delle imprese ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 85

(REGISTRO MATRICOLA E ALBO FORNITORI)

1. Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, le imprese edili e marmiste devono essere iscritte nell'apposito mercato elettronico, sia regionale che statale.
2. In caso di inosservanza o violazione delle norme contenute nel presente regolamento da parte delle imprese iscritte o da parte di loro dipendenti, con provvedimento motivato il responsabile del servizio dispone la sospensione da uno a sei mesi. Nei casi più gravi viene disposta la cancellazione dall'Albo Fornitori del Comune.

ART. 86

(RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO)

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi pubblici attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche.

ART. 87

(INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI)

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi interni prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il trasporto e carico/ scarico dei materiali.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ART. 88

(LAVORI NEL CIMITERO)

1. Nell'interno del cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro il funzionario competente riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.
2. Le imprese, per l'esecuzione dei lavori, devono rispettare l'orario di apertura e chiusura del cimitero,
3. Il ritiro delle lastre di chiusura dei loculi, da parte delle imprese incaricate nei giorni feriali di apertura dei cimiteri, con l'esclusione dei giorni di sabato, deve avvenire mediante la consegna, al custode del cimitero, di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico.
4. È vietato lavorare nei giorni festivi, di sabato e nel giorno feriale di chiusura, salvo particolari esigenze tecniche, in tal caso è da richiedersi autorizzazione al funzionario competente.
5. Sono vietati altresì:
 - a) l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
 - b) l'inizio dei lavori per la costruzione di cappelle gentilizie e tombe di famiglia dal 15 ottobre al 5 novembre;
 - c) attività di lavoro e introduzione di materiali, anche per tombe individuali, dal 25 ottobre al 5 novembre, salvo eventuali modificazioni per esigenze di calendario e eventuali interventi straordinari che si rivelino necessari o obbligatori per motivi igienico-sanitari o di messa in sicurezza
6. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in discariche autorizzate o al luogo indicato dal responsabile del servizio, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere

eventualmente danneggiate. Le ossa eventualmente rinvenute durante i lavori devono essere consegnate al responsabile, che provvederà al deposito come da presente Regolamento.

ART. 89 (VIGILANZA)

1. Il Responsabile competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

CAPO III IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 90 (FUNZIONI – LICENZA)

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici che presso parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - b) occuparsi della salma e del cadavere dei resti mortali, delle ceneri;
 - c) effettuare il trasporto di defunti in o da altri Comuni.
 - d) espletare le incombenze presso gli uffici A.T.S.;
 - e) provvedere al recupero salma, anche su richiesta del Comune.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 e dal Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Per l'esercizio dell'attività funebre le imprese di cui al primo comma dovranno comunque rispettare le disposizioni contenute nel Capo IX del Regolamento Regionale n. 6/2004 e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.

ART. 91 (DIVIETI)

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
2. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie;
 - b) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

TITOLO V: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I: NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 92

(TOMBE DI INTERESSE STORICO)

1. L'Amministrazione dell'Unione provvede alla manutenzione di quelle sepolture di particolare interesse storico o dove risultino tumulati personaggi illustri e benemeriti per il Comune, caratterizzate da stato di abbandono o di cattiva manutenzione per incuria o morte degli aventi diritto.

ART. 93

(SCEDARIO DEI DEFUNTI - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI)

1. Presso l'ufficio di Stato Civile è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto, preferibilmente, mediante mezzi informatici.
2. Nello schedario vengono annotati i nominativi dei defunti i cui resti sono presso il cimitero comunale.
3. In ogni scheda sono riportati:
 - a) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - b) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - c) gli estremi del contratto di concessione;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari e la residenza dichiarata;
 - e) il canone di concessione versato;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
4. Presso l'ufficio di Stato Civile è altresì tenuto lo scadenzario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

ART. 94

(CONTABILITÀ RELATIVA A CONCESSIONI E A PRESTAZIONI CIMITERIALI ACCESSORIE)

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte del bilancio del Comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria del Comune, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici.
3. È fatto assoluto divieto ai dipendenti del Comune di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del contro valore di marche per diritti di segreteria per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.
4. L'ufficio competente dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

ART. 95

(SANZIONI)

1. Nei casi in cui la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 bis della Legge n. 689/1981, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100,00 a € 500,00.
2. Resta salva in ogni caso la facoltà dei Sindaci di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 96

(ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI)

1. Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il precedente Regolamento Comunale e le relative modifiche sono integralmente sostituite dal nuovo testo. Sono fatti salvi i diritti acquisiti.

ART. 97

(EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO CONCESSIONI PREGRESSE)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve, fino al loro naturale esaurimento, tutte le clausole concessorie sottoscritte con atto tra privati e i Comune.
2. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.
3. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, compatibilmente con l'osservanza delle nuove disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare all'Unione gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
4. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti in precedenza è comunicato all'interessato e conservato agli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

ART. 98

(CAUTELE)

1. Chi domanda un servizio qualsiasi: trasporto, tumulazione, inumazione, cremazione, esumazione, traslazione o una concessione di area, loculo, manufatti o l'apposizione di croci, lapidi, s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati aventi diritto.
2. Nel caso di contestazioni fra gli interessati aventi diritto, l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne dovesse conseguire. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ART. 99

(SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE)

1. In assenza di regolare atto di concessione rilasciato prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, è demandato ai parenti o ai discendenti del defunto provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. A sanatoria, i parenti o discendenti aventi titolo, possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia, ai sensi del presente regolamento e previo pagamento della relativa tariffa.
3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo IV, capo I e III. Nel caso di tombe il canone dovuto è quello previsto dal tariffario approvato dalla Giunta dell'Unione, per la sola concessione dell'area corrispondente.
4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione, si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura.

ART. 100

(RINVIO AD ALTRE NORME)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, del regolamento statale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della Legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 nonché alle norme regionali ed in particolare alla L. R. 11 novembre 2003, n. 22 e al Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali del 9 novembre 2004, n. 6, e successive loro modificazioni e/o integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

ART. 101

(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Bianzano per 30 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

APPENDICE (DEFINIZIONI)

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004:

- *addetto al trasporto funebre*: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- *animali di affezione*: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- *attività funebre*: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- *trasporto di cadavere*, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- *avente diritto alla concessione*: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;
- *cadavere*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- *cassetta resti ossei*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- *cassone di avvolgimento in zinco*: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cinerario*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- *cofano per trasporto salma*: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- *cofano di zinco*: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- *colombaro o loculo*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *concessione di sepoltura cimiteriale*: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cremazione*: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- *crematorio*: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- *decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- *deposito mortuario*: luogo destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- *deposito di osservazione*: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne

- eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- *deposito temporaneo*: sepoltura o luogo destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
 - *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
 - *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
 - *estinzione di concessione cimiteriale*: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
 - *estumulazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
 - *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
 - *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
 - *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
 - *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
 - *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
 - *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
 - *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
 - *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
 - *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
 - *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
 - *resti mortali*: esiti di fenomeni cadaverici trasformativi rinvenuti a seguito di esumazione/estumulazione di cadaveri, rispettivamente dopo 10 e 20 anni dalla sepoltura, non completamente scheletrizzati;
 - *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
 - *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
 - *salma*: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
 - *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - *tomba di famiglia*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
 - *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
 - *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
 - *trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

- *tumulazione*: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *urna cineraria*: contenitore di ceneri.

Allegata tabella dei gradi di parentela ed affinità (artt. 77 e 78 del Codice Civile)

| P A R E N T E L A | Gradi | In linea retta | In linea collaterale |
|---|-------|---|---|
| | 1° | I genitori e il figlio | |
| | 2° | L'avo e l'ava (i nonni) e il nipote | I fratelli e le sorelle |
| | 3° | Il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote | Lo zio la zia ed il nipote da fratello o sorella |
| | 4° | Il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il trinipote (abnipote) | Il prozio (prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello o sorella; i cugini di 1° grado cioè figli di fratelli o sorelle |
| | 5° | Il quartavolo e il figlio dei trinipote | I secondi cugini (figli di un fratello) con il nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del bisavolo e il nipote di questi |
| | 6° | Il quintavolo e il figlio del figlio del trinipote | I terzi cugini, cioè i figli dei figli di due fratelli; il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi |

- *Parentela*: vincolo che unisce persone che discendono da uno stesso stipite

| A F F I N I T À | Gradi | Affini |
|--------------------------------------|--|--|
| | 1° | Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora |
| | 2° | Marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), moglie e sorella del marito etc |
| | 3° | Zio del marito rispetto alla moglie (lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote), zia della moglie rispetto al marito |
| 4° | Cugino del marito rispetto alla moglie (i cugini sono, fra di loro, parenti di quarto grado) | |

- *Affinità*: vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge

Sommario

| | |
|---|----|
| TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI..... | 2 |
| CAPO I NORME PRELIMINARI | 2 |
| ART. 1 (OGGETTO) | 2 |
| ART. 2 (COMPETENZE) | 2 |
| ART. 3 (RESPONSABILITÀ) | 2 |
| ART. 4 (SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO) | 3 |
| ART. 5 (ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO) | 3 |
| CAPO II | 3 |
| DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI, DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO, CAMERA MORTUARIA. | 3 |
| ART. 6 (DICHIARAZIONE DI MORTE) | 3 |
| ART. 7 (DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE) | 4 |
| ART. 8 (ACCERTAMENTI NECROSCOPICI) | 4 |
| ART. 9 (REFERTO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA) | 4 |
| ART. 10 (RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE) | 4 |
| CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO..... | 4 |
| ART. 11 (TERMINI DI OSSERVAZIONE) | 4 |
| ART. 12 (DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO E/O CAMERA MORTUARIA) | 5 |
| ART. 13 (AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO) | 5 |
| ART. 14 (RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO) | 5 |
| ART. 15 (AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI) | 6 |
| ART. 16 (FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI) | 6 |
| ART.17 (FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI) | 6 |
| ART. 18 (PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO) | 6 |
| CAPO IV SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE | 7 |
| ART. 19 (IL SERVIZIO FUNEBRE) | 7 |
| ART. 20 (TRASPORTI FUNEBRI – GRATUITI E A PAGAMENTO) | 7 |
| ART. 21 (ORARIO DEI TRASPORTI - FISSAZIONE DELL’ORARIO DEI FUNERALI) | 7 |
| ART. 22 (TRASPORTO DELLE SALME) | 7 |
| ART. 23 (NORME GENERALI PER I TRASPORTI) | 8 |
| ART. 24 (TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE) | 8 |
| ART. 25 (TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO) | 8 |
| ART. 26 (TRASPORTI ALL’ESTERO O DALL’ESTERO) | 8 |
| ART. 27 (TRASPORTO DI CENERI E RESTI) | 8 |
| ART. 28 (RITI RELIGIOSI) | 9 |
| TITOLO II: CIMITERO | 10 |

| | |
|---|----|
| CAPO I CIMITERO | 10 |
| ART. 29 (DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA) | 10 |
| ART. 30 (REPARTI DEL CIMITERO COMUNALE) | 10 |
| ART. 31 (AMMISSIONE NEL CIMITERO) | 10 |
| ART. 32 (SOGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DELLE SALME) | 10 |
| ART. 33 (RICEVIMENTO DELLA SALMA PRESSO IL CIMITERO – CAMERA MORTUARIA) | 11 |
| CAPO II: DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE | 11 |
| ART. 34 (DISPOSIZIONI GENERALI) | 11 |
| ART. 35 (PIANO REGOLATORE CIMITERIALE) | 11 |
| CAPO III: INUMAZIONE E TUMULAZIONE..... | 12 |
| ART. 36 (INUMAZIONE) | 12 |
| ART. 37 (CIPPO E ORNAMENTAZIONE DELLA SEPOLTURA IN CAMPO AD INUMAZIONE) | 12 |
| ART. 38 (TUMULAZIONE) | 12 |
| ART. 39 (AGGIUNTA CASSETTINA) | 13 |
| ART. 40 (TUMULAZIONI PROVVISORIE) | 13 |
| CAPO IV: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI | 13 |
| ART. 41 (ESUMAZIONI ORDINARIE) | 13 |
| ART. 42 (ESUMAZIONI STRAORDINARIE) | 14 |
| ART. 43 (ESTUMULAZIONI ORDINARIE) | 15 |
| ART. 44 (ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE) | 15 |
| ART. 45 (ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO) | 16 |
| ART. 46 (OGGETTI DA RECUPERARE) | 16 |
| ART. 47 (DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI E DEGLI ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE) | 16 |
| CAPO V: CREMAZIONE | 17 |
| ART. 48 (CREMATORIO) | 17 |
| ART. 49 (MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DELLA CREMAZIONE) | 17 |
| ART. 50 (URNE CINERARIE) | 18 |
| ART. 51 (AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI) | 18 |
| ART. 52 (CONTROLLI E SANZIONI RELATIVI ALLA CREMAZIONE) | 19 |
| CAPO VI: NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE | 19 |
| ART. 53 (GIORNI E ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO) | 19 |
| ART. 54 (DISCIPLINA DELL'INGRESSO) | 19 |
| ART. 55 (CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL'INTERNO DEL CIMITERO) | 19 |
| ART. 56 (DIVIETI SPECIALI E SANZIONI) | 19 |
| ART. 57 (RITI FUNEBRI) | 20 |

| | |
|---|----|
| CONCESSIONE..... | 20 |
| ART. 58 (IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE, E ORNAMENTAZIONI) | 20 |
| ART. 59 (COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA) | 21 |
| ART. 60 (MATERIALE ORNAMENTALE) | 21 |
| ART. 61 (FIORI E PIANTE ORNAMENTALI) | 21 |
| ART. 62 (OBBLIGO DI MANUTENZIONE) | 22 |
| ART. 63 (EPIGRAFI) | 22 |
| CAPO VIII: PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO..... | 22 |
| ART. 64 (SERVIZI CIMITERIALI) | 22 |
| ART. 65 (DOVERI GENERALI DEL PERSONALE INCARICATO AI CIMITERI) | 22 |
| TITOLO III: CONCESSIONI | 24 |
| CAPO I: TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE | 24 |
| ART. 66 (DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE) | 24 |
| ART. 67 (MODALITÀ DI CONCESSIONE) | 24 |
| ART. 68 (DURATA DELLE CONCESSIONI) | 24 |
| ART. 69 (RINNOVO DELLA CONCESSIONE) | 25 |
| ART. 70 (MODALITÀ DI CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI E TOMBE) | 25 |
| ART. 71 (JUS SEPULCHRI) | 25 |
| ART. 72 (OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO) | 26 |
| ART. 73 (SUCCESIONE NELLA CONCESSIONE) | 26 |
| ART. 74 (CENOTAFI E LAPIDI MURARIE) | 26 |
| ART. 75 (LIMITAZIONI ALLA CONCESSIONE) | 26 |
| ART. 76 (DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI) | 27 |
| CAPO II: MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE | 27 |
| ART. 77 (CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE) | 27 |
| ART. 78 (RINUNCIA) | 27 |
| ART. 79 (DECADENZA) | 27 |
| ART. 80 (REVOCA) | 28 |
| ART. 81 (ESTINZIONE) | 28 |
| TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI | 29 |
| CAPO I: ILLUMINAZIONE VOTIVA | 29 |
| ART. 82 (SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA) | 29 |
| CAPO II: IMPRESE E LAVORI PRIVATI | 29 |
| ART. 83 (IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE) | 29 |
| ART. 84 (LAVORI PER CONTO DI PRIVATI – ACCESSO AL CIMITERO) | 29 |
| ART. 85 (REGISTRO MATRICOLA E ALBO FORNITORI) | 30 |
| ART. 86 (RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO) | 30 |

| | |
|---|----|
| ART. 87 (INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI) | 30 |
| ART. 88 (LAVORI NEL CIMITERO) | 30 |
| ART. 89 (VIGILANZA) | 31 |
| CAPO III IMPRESE POMPE FUNEBRI | 31 |
| ART. 90 (FUNZIONI – LICENZA) | 31 |
| ART. 91 (DIVIETI)..... | 31 |
| TITOLO V: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI | 32 |
| CAPO I: NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI | 32 |
| ART. 92 (TOMBE DI INTERESSE STORICO)..... | 32 |
| ART. 93 (SCHEDARIO DEI DEFUNTI - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI) | 32 |
| ART. 94 (CONTABILITÀ RELATIVA A CONCESSIONI E A PRESTAZIONI CIMITERIALI ACCESSORIE) | 32 |
| ART. 95 (SANZIONI)..... | 32 |
| ART. 96 (ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI)..... | 32 |
| ART. 97 (EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO CONCESSIONI PREGRESSE).... | 33 |
| ART. 98 (CAUTELE) | 33 |
| ART. 99 (SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE) | 33 |
| ART. 100 (RINVIO AD ALTRE NORME) | 33 |
| ART. 101 (ENTRATA IN VIGORE)..... | 33 |
| APPENDICE (DEFINIZIONI) | 34 |